



COMUNE DI ROCCAPALUMBA
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA
CONCESSIONE DI PATROCINIO E DI
BENEFICI FINANZIARI ED ECONOMICI AD
ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Adottato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28 LUG. 2014

Entrato in vigore il _____ con contestuale pubblicazione della
delibera

8

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E DI BENEFICI
FINANZIARI E D ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.**

**CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 "Oggetto"

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni.
3. I contributi erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano in:
 - a) Contributi una tantum, allorché il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa organizzata dall'Associazione che rivolge istanza per ottenere il beneficio economico;
 - b) Contributi a carattere continuativo diretti a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

Art. 2 "Finalità"

1. Il Comune di Roccapalumba, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
Si intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) attività sportive;
 - b) attività educative;
 - c) attività culturali, di spettacolo, di realizzazione di eventi, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - d) attività diverse di impegno civile;
 - e) attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
 - f) attività di protezione civile;
 - g) attività di promozione del paese;
 - h) iniziative a favore dei giovani;
 - i) attività di promozione della cultura della legalità;
 - j) attività di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese.
2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Roccapalumba ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale, culturale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi similari, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

9

CAPO II L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 "L'Albo delle Associazioni"

1. E' Istituito l'Albo delle Associazioni con il fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di lucro, sul territorio di Roccapalumba per pubblico interesse e per lo sviluppo della vita cittadina.
2. L'albo delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) impegno civile - tutela e promozione dei diritti umani, della famiglia
 - b) socio - assistenziale
 - c) formative - educative
 - d) culturali
 - e) tutela dell'ambiente
 - f) sportive
 - g) ricreative - tempo libero
 - h) promozione del territorio con carattere vario
 - i) economia - lavoro
3. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche secondo quanto previsto dal proprio statuto e dall'attività effettivamente svolta.
4. L'Albo è approvato con provvedimento di Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio Cultura e Turismo, sulla base dell'istruttoria svolta dal competente ufficio.
5. Il Servizio Cultura e Turismo detiene l'Albo e ne cura il costante aggiornamento.

Art. 3 "Iscrizione all'Albo"

1. All'albo possono essere iscritte tutte le forme associative fondate prevalentemente sul volontariato che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

- Indice
- Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte.

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
 - b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
 - c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
 - c) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
 - d) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
 - e) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione
- L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata) L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Entro il 31 maggio di ogni anno:

- le Associazioni che beneficiano di contributi a carattere continuativo (art.1 lett. B) iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:
 - a) bilancio preventivo riferito all'anno in corso;
 - b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c) rendiconto generale, sull'attività svolta riferito all'anno precedente a quello della domanda.

- le Associazioni che beneficiano di contributi una tantum (art. 1 lett. A) iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:
 - d) bilancio preventivo riferito all'anno in corso;
 - e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - f) rendiconto specifico, riferito alla manifestazione/attività realizzata utilizzando il contributo comunale;

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al fine di verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo medesimo.

Art. 4 "Cancellazione e decadenza dall'Albo"

La cancellazione e decadenza dall'albo comunale è disposta con provvedimento di giunta comunale nei seguenti casi:

- a) perdita accertata di almeno uno dei requisiti richiesti nell'articolo 3 del presente regolamento;
- b) inattività protratta per oltre un anno;
- c) presentazione di documenti falsi o incongruenti;
- d) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea degli iscritti dell'associazione;
- e) mancata presentazione della relazione periodica di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 5 "Aggiornamento dell'Albo"

L'aggiornamento dell'albo delle associazioni viene disposto con frequenza annuale.

Art. 6 "Pubblicità dell'Albo"

1. L'albo comunale delle associazioni e relativi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito del Comune con il provvedimento che li approva.
2. Il registro può essere consultato da chiunque secondo le norme del Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. A tal fine copia del registro resta depositato presso la Segreteria Comunale.

CAPO III

CONCESSIONE DI PATROCINIO E DI BENEFICI FINANZIARI ED ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

Art. 7 "Forme di sostegno economico"

1. Gli iscritti all'albo comunale possono richiedere il sostegno economico al Comune in una o più delle seguenti forme:

a) Erogazione di contributi in denaro su progetto

b) Fornitura di prestazioni e/o servizi

c) Concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi comunali,

2. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale, nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività. L'entità e il tipo di contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

3. I contributi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

a) ricaduta dei benefici dell'iniziativa sul territorio roccapalumbese e i suoi cittadini

b) rapporto tra entità del contributo richiesto e numero dei beneficiari

c) rilevanza dal punto di vista sociale, ambientale, culturale e umanitario

d) radicamento dell'associazione nel territorio roccapalumbese

e) assenza di altre forme di finanziamento

f) collaborazione con il Comune e altre associazioni

4. L'iscrizione all'albo è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune, salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e associazioni.

5. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti e associazioni che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

a) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

b) istruzione, educazione, formazione e cultura

c) promozione della pratica dello sport e delle attività ricreative e del tempo libero

d) promozione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità turistico- culturali

e) sviluppo dell'economia, del lavoro e dell'occupazione

f) tutela dell'ambiente e del paesaggio

g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici

Art. 8 "Convenzioni"

Le attività delle associazioni effettuate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, possono essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune.

b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività.

c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione.

d) l'entità del rimborso assegnato all'associazione per i costi di gestione e le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti.

e) le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate.

f) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta.

Art. 9 "Tipologia di contributi"

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi :

a) per attività annuale ricorrente di enti e associazioni.

b) per manifestazioni, interventi o iniziative.

c) per manifestazioni ed iniziative di carattere straordinario.

Art. 10 "Contributi annuali ad Enti ed Associazioni"

- 1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli enti o associazioni iscritti all'albo di cui agli articoli precedenti del presente regolamento.
- 2. I contributi di cui al presente articolo sono disposti dalla Giunta comunale.

Art. 11 "Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative – servizi – uso strutture comunali"

- 1. L' erogazione di contributi assegnati ed enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretti o comunque pertinenti alla comunità locale, è disposta, dalla Giunta Comunale su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.
- 2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune e da altri enti pubblici o privati.
- 3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti pubblici, proventi vari.

Art. 12 "Contributi per manifestazioni ed iniziative di carattere straordinario (Una Tantum)"

La concessione di contributi per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale anche in collaborazione con il Comune, è disposta dalla Giunta Comunale su istanza presentata dal richiedente ai sensi del presente regolamento.

Art. 13 "Patrocini" *GRATUITO*

- 1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione
- 2. Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore tassativamente almeno 15 giorni prima. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell' Ente o associazione richiedente ed inoltrata al Sindaco attraverso il protocollo generale. La richiesta dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.
- 3. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative ed implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Roccapalumba". Nel caso che, oltre al patrocinio venga concesso anche un contributo la dicitura dovrà essere "con il contributo del Comune di Roccapalumba".

Art. 14 "Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune"

- 1. Il contributo del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.
- 2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e di qualsiasi altra prestazione.
- 3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono

dal Comune stesso contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 15 "Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale - servizi - uso strutture comunali e suolo pubblico"

1. Le istanze di finanziamento da parte delle associazioni a sostegno delle attività associative ordinaria e per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti (contributi annuali) devono essere presentate al Sindaco entro il 30 novembre.
2. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e intestata del richiedente a firma del legale rappresentante corredata da:
 - a) bilancio di previsione dell'anno in corso
 - b) programma di attività dell'anno in corso
 - c) rendiconto del precedente esercizio
 - d) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per attività sovvenzioni, sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo
 - e) dichiarazione se l'associazione richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti a tal fine dichiarazione dei redditi.
3. L'ammissibilità alla contribuzione ed i criteri per stabilire l'ammontare complessivo dei benefici economici da erogare a sostegno delle attività sono stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale; anche tenuto conto delle contribuzioni erogate dall'Amministrazione Comunale per iniziative analoghe per contenuti e/o impatto.

Art. 16 "Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi per manifestazioni ed iniziative - servizi - uso strutture comunali per manifestazioni specifiche o "Una tantum" "

1. Le istanze e le proposte per contributi "Una tantum" e/o l'attribuzione di vantaggi economici per iniziative o manifestazioni specifiche, devono essere presentate su carta libera intestata a firma del legale rappresentante, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il responsabile del servizio incaricato è tenuto a dare formale risposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta.
2. Le richieste dovranno essere corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo tematico di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o attività non ha fini di lucro.
 - c) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo e/o se siano previsti introiti derivanti da vendita di biglietti, corrispettivi o rimborsi vari.
 - d) il budget della manifestazione o iniziativa
 - e) codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme.
 - f) dichiarazione se l'associazione richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti a tal fine dichiarazione dei redditi.
 - g) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun Partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
 - h) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

Parte della documentazione prevista dal precedente comma potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al protocollo del Comune entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti. Le associazioni enti e istituzioni regolarmente iscritte all'albo integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione all'albo e dei successivi aggiornamenti.

Art. 16 bis "Obbligo di pubblicità"

I contributi di cui al presente regolamento, nonché ogni altro sussidio e/o aiuto finanziario, comunque denominato, è soggetto alle forme di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 17 "Modalità di rendicontazione"

L'erogazione dei benefici economici è effettuata, di norma, dopo la realizzazione dell'iniziativa, su presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata delle attività poste in essere, con precisa indicazione dei risultati conseguiti sotto l'aspetto gestionale ed economico-finanziario, valutati in base alla documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 15. Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente ottenuti, con l'indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;
 - b) prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;
 - c) prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati;
 - d) relazione circa l'utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione.
- Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione delle iniziative. In caso di presentazione del rendiconto oltre 90 (novanta) giorni e sino a 120 (centoventi) giorni dalla conclusione dell'iniziativa o del programma di attività continuative per la quale il contributo è stato concesso, il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi nell'anno successivo. Nel caso in cui la mancata presentazione del rendiconto si protragga senza giustificato motivo oltre 120 (centoventi) giorni, il contributo non sarà erogato e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi per i due anni successivi.

Art. 18 "Disposizioni finali"

1. Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni di cui al precedente regolamento per la concessione di benefici economici, giusta deliberazione di C.C. n. 67/1992.

Art. 19 "Entrata in vigore"

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune.